



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446)

- COSAP -

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19/11/1999
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/01/2005
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/07/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/06/2010
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/01/2019

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 3 |
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... | 3 |
| ART. 2 - OGGETTO DELLE CONCESSIONI - ESENZIONI..... | 3 |
| ART. 3 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE..... | 4 |
| ART. 4 - CONCESSIONI – ORGANI PREPOSTI AL RILASCIO | 4 |
| ART. 5 - OGGETTO DEL CANONE - ESENZIONI..... | 5 |
| ART. 6 - CAUZIONE | 6 |
| CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI | 6 |
| ART. 7 - OBBLIGHI INERENTI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 6 |
| ART. 8 - DIRITTI DI TERZI | 7 |
| ART. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE | 7 |
| ART. 10 - DECISIONI SULLE DOMANDE E TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE | 7 |
| ART. 11 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RICHIESTE DA PIÙ PERSONE..... | 8 |
| ART. 12 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL PLATEATICO | 8 |
| ART. 13 - CONCESSIONE DEL PLATEATICO SUGLI SPAZI NON ANTISTANTI IL PUBBLICO ESERCIZIO | 9 |
| ART. 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DI PLATEATICO..... | 9 |
| ART. 15 - ATTO DI CONCESSIONE – CONTENUTO E LIMITI..... | 10 |
| ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI | 10 |
| ART. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE..... | 10 |
| ART. 18 - SPESE PER LA CONCESSIONE..... | 11 |
| ART. 19 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI CARATTERE PERMANENTE | 11 |
| ART. 20 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE | 12 |
| ART. 21 - DECADENZA, REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE | 12 |
| ART. 22 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI..... | 12 |
| ART. 23 - RESTITUZIONE DEL CANONE | 12 |
| CAPO III - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE | 13 |
| ART. 24 - APPLICAZIONE DEL CANONE E GRADUAZIONE DELLE TARIFFE | 13 |
| ART. 25 - OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE | 14 |
| ART. 26 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE | 14 |
| ART. 27 - CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE | 14 |
| ART. 28 - RISCOSSIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE..... | 14 |
| CAPO IV - OCCUPAZIONI ABUSIVE O IN CONTRASTO CON LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO - SANZIONI E PROVVEDIMENTI..... | 15 |
| ART. 29 - OMESSO, PARZIALE, TARDIVO PAGAMENTO - SANZIONI PECUNIARIE | 15 |
| ART. 30 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - SANZIONI PECUNIARIE..... | 15 |
| ART. 31 - SGOMBERO DEL SUOLO OCCUPATO ABUSIVAMENTE – ESECUZIONE D'UFFICIO..... | 16 |
| ART. 32 - CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE..... | 16 |
| ART. 33 - NORME TRANSITORIE | 16 |
| ART. 34 - ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO VIGENTE..... | 17 |
| ALLEGATO A – COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA | 17 |
| ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE COMUNALI | 18 |
| APPENDICE NORMATIVA | 19 |

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - 1) il rilascio di concessioni riguardanti le occupazioni, di qualsiasi natura e tutti gli altri provvedimenti inerenti e/o conseguenti concernenti:
 - a) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze e, comunque, beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune);
 - b) spazi soprastanti il suolo pubblico;
 - c) spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese le occupazioni poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - d) tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.
 - 2) l'applicazione del canone previsto dall'art. 63 del D. LGS. 15.12.1997 n. 446 ⁽¹⁾, nei casi in cui, ai sensi del presente articolo, viene rilasciata la concessione.

ART. 2 - Oggetto delle Concessioni - Esenzioni

1. Sono, escluse dall'obbligo della concessione, le occupazioni realizzate con:
 - balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
 - tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e le aste delle bandiere;
 - veicoli di commercianti su area pubblica per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, per un periodo non superiore a 60 minuti, senza collocazione al suolo di alcunché;
 - addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose
 - le occupazioni con tende fisse o retrattili;
2. Sono altresì esenti da concessione:
 - a) le attività di carico e scarico di masserizie in occasione di traslochi per una durata non superiore ad un giorno, che non creino situazioni di particolare intralcio e che siano esercitate secondo le indicazioni eventualmente impartite dagli organi di polizia stradale;
 - b) le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili e per l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione;
 - c) cantieri per opere pubbliche appaltate dal Comune;
 - d) le occupazioni temporanee e/o permanenti con insegne, cartelli, tabelle e striscioni pubblicitari e relativi sostegni.

ART. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 4 - Concessioni – organi preposti al rilascio

1. Le concessioni temporanee e/o permanenti di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni di qualsiasi natura vengono rilasciate dai settori comunali ai sensi del comma 3.
2. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita conferenza di servizi o di richiedere il parere di altri uffici, settori o autorità.
3. Le competenze tra i diversi settori comunali per il rilascio delle concessioni temporanee e permanenti sono così ripartite:

a) SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO [a]

UFFICIO COMMERCIO

Occupazioni riguardanti:

- commercio su aree pubbliche (escluso mercato);
- spettacoli viaggianti;
- edicole;
- plateatico;
- taxi;
- stazioni di distribuzione carburanti e lubrificanti.

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Occupazioni riguardanti:

- mercato;
- traslochi superiori ad un giorno.

UFFICIO ANAGRAFE

Occupazioni riguardanti:

- occupazioni temporanee per fini politici, sindacali;

UFFICIO CULTURA

Occupazioni riguardanti:

- socioculturali e sportivi senza scopo di lucro

[a] = lettera così modificata con deliberazione del C.C. n° 8 del 23/02/2001

b) SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

UFFICIO EDILIZIA

Occupazioni riguardanti:

- cantieri edili.

UFFICIO TRIBUTI

Occupazioni riguardanti:

- occupazioni temporanee e/o permanenti di suolo pubblico con mezzi e manufatti a scopo pubblicitario.

c) SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Occupazioni riguardanti:

- scavi e manomissioni stradali temporanee;
- occupazioni temporanee del soprassuolo, ad eccezione di quelle per cantieri edili, di cui al punto b);
- soprassuolo permanente;
- allacciamenti privati;
- altre occupazioni permanenti diverse da quelle attribuite ad altri Settori.

ART. 5 - Oggetto del canone - Esenzioni

1. Sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le concessioni di cui all'art. 1 con l'esclusione di quelle indicate al successivo art. 2.
2. Il canone di cui al comma 1 deve intendersi assorbente di qualsiasi altro canone dovuto al Comune per la medesima causale ed in particolare di quello previsto dall'art. 27 del D.Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 ⁽²⁾.
3. Non sono soggette al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente regolamento;
 - b) le occupazioni con vetture ad uso pubblico durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - c) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni fino a 10 mq. per iniziative di carattere politico;
 - f) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Consorzi dei Comuni, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c del Testo Unico dell'imposta sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n° 917 ⁽³⁾, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - g) le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
 - h) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap;
 - i) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze religiose e festività, non aventi finalità di lucro, le occupazioni realizzate per lo svolgimento dei

comizi elettorali, nonché le attività di enti non commerciali non eventi finalità di lucro, di cui al D. L.vo 460/97 ⁽⁴⁾.

- 3-bis. La Giunta Comunale può concedere l'esenzione totale o parziale dal pagamento del canone per occupazioni realizzate in occasione di iniziative di particolare rilevanza di carattere culturale, non contemplate al comma precedente. [a-2]
4. Qualora il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da applicare in concreto al concessionario risulti determinato in una somma inferiore a €. 2,58, lo stesso non sarà richiesto. [b]

ART. 6 - Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera in contanti oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa
2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.

Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione verrà restituita previo accertamento da parte del Comune dell'avvenuto ripristino a regola d'arte del manto e della eventuale segnaletica - secondo le prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico per la manomissione del suolo pubblico comunale" e le eventuali prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione-, da effettuarsi entro 3 mesi dalla comunicazione di fine lavori.

3. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

[a-2] comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 40 del 28/06/2010

[b] = comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/01/2005

CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART. 7 - Obblighi inerenti alle attività svolte su spazi ed aree pubbliche

1. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.

ART. 8 - Diritti di terzi

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
2. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 9 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve farne domanda scritta al Comune in carta legale, salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge.
2. Ogni domanda deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c. l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e. la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa, Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
4. Nel caso di occupazione per manomissione suolo pubblico la domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto, scaricabile dal sito del Comune di Fossalta di Piave, completo di tutti gli allegati indicati nello stesso;
5. In ogni caso il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

ART. 10 - Decisioni sulle domande e termini per il rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione o di diniego deve essere emesso dal Settore competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e

comunque, nel termine massimo di 60 giorni per le concessioni permanenti e di 30 giorni per le concessioni temporanee, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.

2. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.
3. Nel caso di richiesta di parere ad altro Settore od Ufficio comunale, lo stesso dovrà essere fornito entro 7 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali, s'intenderà acquisito favorevolmente.
4. Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
5. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini di cui al comma 1, i motivi del diniego stesso.
6. Per i lavori relativi a concessioni che comportano manomissione del suolo pubblico dovranno essere necessariamente comunicate le date di inizio e fine dei lavori, mediante compilazione e trasmissione dei moduli predisposti, scaricabili dal sito del Comune di Fossalta di Piave, completi degli allegati in essi riportati.

ART. 11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche richieste da più persone

1. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
2. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

ART. 12 - Disciplina della concessione del plateatico

1. Nel caso in cui l'occupazione della stessa area pubblica sia richiesta da più persone, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, il Comune stesso ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 ⁽⁵⁾ può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 ⁽⁵⁾, il Comune emana comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati tenuto conto, ad esempio, della vicinanza degli esercizi dal plateatico richiesto, dell'impatto ambientale, del precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti e di ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.
3. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione di occupazione di suolo pubblico per uno spazio non antistante il pubblico esercizio stesso ma limitrofo o contiguo, e non antistante ad altri locali nei quali venga successivamente avviata un'attività commerciale, ipotesi quest'ultima regolata dall'art. 13, e lo stesso spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuterà la

domanda degli altri, alla stregua dei criteri sopraindicati. E' fatto salvo, quanto stabilito dall'art. 22, secondo comma, ultimo periodo

ART. 13 - Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico con "plateatico" vengono rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente.
2. In via eccezionale e fatti salvi i diritti dei terzi potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano limitrofi o contigui allo stesso ed alla condizione essenziale che, qualora nei locali antistanti gli spazi limitrofi o contigui concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo pubblico, il concessionario rimuoverà immediatamente su semplice richiesta del Comune l'occupazione degli spazi non antistanti il suo esercizio, anche al fine di evitare confusione nella clientela.

ART. 14 - Obblighi del titolare della concessione di plateatico

1. Le concessioni di suolo pubblico, qualora nell'atto non sia specificato un diverso e limitato periodo, si intendono concesse per l'esercizio dell'attività commerciale durante tutto l'arco dell'anno.
2. Per motivi di decoro, quando il plateatico non venga utilizzato per chiusura dell'esercizio per più di 30 giorni lo stesso dovrà essere rimosso da tutti i mezzi previsti dalla concessione (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e quant'altro) e lo spazio dovrà essere lasciato completamente libero.
3. E' vietato l'accatastamento di tavoli e sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro sugli spazi in concessione.
4. L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, per l'orario di apertura del pubblico esercizio.
E', però, facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario di utilizzo dello stesso inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio.
5. Qualora l'utilizzo del plateatico arrechi disturbi alla quiete pubblica accertati dagli organi competenti, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto fino alle ore 23.00. Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi della quiete pubblica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35. Resta fatta salva la possibilità di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di utilizzo del plateatico rispetto all'orario consentito per lo svolgimento dell'attività commerciale.
6. L'Amministrazione Comunale può in ogni tempo, per motivi di interesse pubblico, revocare la concessione, senza che l'interessato possa vantare pretese di sorta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, primo comma.
7. Alla data di cessazione dell'occupazione per rinuncia o revoca o decadenza, il titolare della concessione deve provvedere a propria cura e spese, allo sgombero ed al ripristino del suolo pubblico. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero e nel ripristino del suolo pubblico viene addebitata all'inadempiente a titolo di penale la somma di €. 51,64, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Le concessioni hanno validità di anni 9 dalla data del rilascio.

Le concessioni rilasciate precedentemente al presente Regolamento, a tempo indeterminato, hanno validità di 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. [c]

8. Sei mesi prima della scadenza delle concessioni, il concessionario deve presentare domanda di rinnovo.
9. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 15 - Atto di concessione – contenuto e limiti

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati
2. Fatte salve le prescrizioni contenute nel D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 ⁽²⁾ e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ⁽⁶⁾, nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
 - la durata, che nel caso di occupazioni permanenti non può eccedere gli anni 29, fatta salva la diversa durata prevista da norme speciali;
 - il canone;
 - gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
 - l'attività svolta;
 - i mezzi con i quali è consentita l'occupazione.

ART. 16 - Autorizzazione ai lavori

1. In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico, funge anche da concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto.

[c] = comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/01/2005

ART. 17 - Obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:
 - occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
 - eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del rilascio della stessa. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di indennità alcuna;

- disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
 - il concessionario ha l'obbligo di mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate.
 - versare alle scadenze stabilite il canone di concessione;
 - rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
 - comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione.
2. Nel caso di concessioni per manomissione suolo pubblico, oltre agli obblighi di cui al punto 1.) il titolare della concessione deve rispettare tutte le prescrizioni riportate nel "*Disciplinare tecnico per la manomissione del suolo pubblico comunale*" approvato con D.G.C. n.....del.....e le eventuali prescrizioni specifiche riportate nell'atto autorizzativo;
3. Il titolare della concessione assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione.

ART. 18 - Spese per la concessione

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

ART. 19 - Subentro nella concessione per occupazioni di carattere permanente

1. Ogni domanda di subentro nella concessione per occupazioni di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere presentata al Settore comunale competente secondo l'articolo 4 del presente regolamento.
2. La domanda di subentro è sottoposta all'esame preventivo del Settore competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario.
Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

ART. 20 - Decorrenza della concessione

1. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente in materia di subingresso.
2. Nel caso di concessione per manomissione suolo pubblico la concessione decorre dalla data di inizio lavori formalmente comunicata mediante compilazione e trasmissione del modulo predisposto scaricabile dal sito del Comune di Fossalta di Piave

ART. 21 - Decadenza, revoca, modifica, sospensione della concessione

1. Le concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Settore competente al rilascio.
2. Il provvedimento di decadenza, revoca, modifica o sospensione della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto.
3. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.
4. Incorre altresì nella decadenza:
 - per mancato pagamento del canone di concessione;
 - se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
5. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

ART.22 - Rinnovo della concessione per occupazioni permanenti

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta, intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea, deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

ART. 23 - Restituzione del canone

1. Nei casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, si procederà alla restituzione del canone per il periodo di mancata occupazione.
2. La restituzione del canone potrà avvenire, inoltre, nei seguenti casi:
 - a) decesso del titolare - in tal caso l'Ufficio, riceva o meno comunicazione del decesso dagli eredi, segnalerà a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e

l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area;

- b) richiesta di subingresso - in tal caso l'Ufficio una volta accertato che la concessione/autorizzazione non può permanere in capo al titolare per subingresso nella titolarità dell'atto di concessione/autorizzazione ad esercitare un'attività o per disposizione di legge (art. 20, comma 3 Codice della Strada) ⁽²⁾, la stessa è opportunamente attribuita all'utente subentrante, sempreché non ci sia necessità di pubblico uso, con restituzione al precedente titolare del canone pagato in più, in modo che non vi sia una doppia imposizione.

CAPO III - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 24 - Applicazione del canone e graduazione delle tariffe

1. Il canone è dovuto dai titolari delle concessioni o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in base alle tariffe approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, che tengono conto delle categorie (all. B) e dei coefficienti di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (all. A). [d]
2. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati ed alla superficie occupata.
3. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, come risulta dall'allegato B).
4. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata con le modalità di cui al 1° comma. [e]
5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia permanenti che temporanee, si computano in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1.000 mq.
Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone.
7. Ai fini del calcolo del canone dovuto per l'occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo, pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore a mq. 1 sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq.
- 7-bis. Per tutti il periodo dei festeggiamenti patronali cittadini, alle eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di attività commerciali locali all'interno della perimetrazione soggetta a chiusura, si applicherà un canone equivalente a quello praticato per attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. [e2]
8. Per le occupazioni relative all'esecuzione di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, data la difficoltà nel determinare di volta in volta l'effettiva superficie da occupare, si considera, per tali occupazioni una superficie forfetaria di mq. 30, così determinata:

| | |
|--|--------|
| - una macchina operatrice..... | mq. 10 |
| - mucchi terra e materiali di risulta... | mq. 10 |
| - attrezzature varie..... | mq. 10 |

[d] = comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/01/2005

[e] = comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/01/2005

[e2] = comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 41 del 29/07/2009

ART. 25 - Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Il canone per le occupazioni permanenti è applicato in base alle tariffe in vigore.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia superiore a €. 516,45 (cinquecentosedicivirgolaquarantacinque). [f]
3. Il pagamento in caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Il Settore competente al rilascio della concessione può sospendere o rimborsare parte del canone dovuto dal concessionario, qualora per cause di forza maggiore non sia stato consentito il godimento dell'area oggetto della concessione.
6. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica l'art. 63, 2° comma, lett. f) del D. lgs. n° 446/1997 ⁽¹⁾.

ART. 26 - Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe

1. Il canone per le occupazioni temporanee si applica in base alle ore effettive di occupazione (1/24 della tariffa ordinaria giornaliera), sulla base delle tariffe di cui al 1° comma dell'art. 24. [g]
2. Per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nelle aree a ciò destinate, l'occupazione stessa si intende riferita all'intera giornata.

ART. 27 - Canone per occupazioni temporanee

1. La consegna della concessione per le occupazioni temporanee è subordinato al preventivo pagamento del canone relativo.
2. L'efficacia della concessione decorre dalla data di pagamento del canone.

ART. 28 - Riscossione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti, il canone può essere versato con le seguenti modalità:
 - versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
 - versamento in c/c postale intestato alla Tesoreria medesima;
2. La riscossione coattiva, se affidata al Concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43 ⁽⁷⁾, è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 ⁽⁸⁾.

[f] = comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/01/2005

[g] = comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/01/2005

CAPO IV - OCCUPAZIONI ABUSIVE O IN CONTRASTO CON LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO - SANZIONI E PROVVEDIMENTI

ART. 29 - Omesso, parziale, tardivo pagamento - Sanzioni pecuniarie

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per il pagamento del canone.
3. La sanzione stabilita nel comma 1. è ridotta dell'80% nel caso di versamento della medesima contestualmente al canone o alle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

ART. 30 - Occupazioni abusive - Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 63 lett. g) e g-bis) del D.Leg.vo. 15.12.1997, n. 446 ⁽¹⁾, le occupazioni abusive di suolo pubblico o privato soggette a servitù di pubblico passaggio, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono soggette al pagamento di una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore.
Sono inoltre soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla predetta indennità, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ⁽²⁾ e successive modificazioni o quelle di cui al successivo comma 3.
Ai fini del calcolo del canone e della relativa sanzione pecuniaria viene considerato il canone previsto per le specifiche occupazioni (temporaneo qualora per il tipo di occupazione sia previsto anche un canone temporaneo) rapportato ad una giornata.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata nel termine di 60 giorni dalla data del verbale.
3. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al punto 1., sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da €. 51,64 a 516,45 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n° 689 ⁽⁹⁾. [h]

[h] = comma così modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/01/2005

ART. 31 - Sgombero del suolo occupato abusivamente – Esecuzione d’ufficio

1. Accertata l’occupazione di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio in mancanza della necessaria concessione, o in difformità alla stessa o alle norme del presente regolamento, l’ufficio competente ordina lo sgombero immediato del suolo abusivo occupato o il rispetto delle condizioni stabilite.
2. Qualora l’occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l’immediato rispetto delle prescrizioni, l’ufficio, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
3. Qualora l’interessato non ottemperi a quanto ordinatogli, ai sensi dei commi precedenti, il Comune procede d’ufficio, addebitando le spese all’inadempiente.
4. Dell’esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l’altro, l’elenco delle cose asportate.

ART. 32 - Casi e modalità di sospensione e revoca della concessione

1. La concessione è soggetta a sospensione fino a 15 giorni per recidiva nella violazione delle prescrizioni in essa contenute, delle norme di legge disciplinanti il suolo pubblico o del presente regolamento. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte entro 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
2. La concessione è revocata in caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma precedente ed entro 12 mesi dalla stessa.
3. La concessione viene revocata per accertato omesso pagamento del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 30 giorni.
4. La concessione è inoltre soggetta a sospensione o revoca per violazioni particolarmente gravi.
5. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell’occupazione per limitati periodi di tempo in occasioni di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell’interessato vi provvederà d’ufficio il competente Settore comunale o la polizia municipale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

ART. 33 - Norme transitorie

1. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono validità fino alla data di scadenza.
2. Alle stesse concessioni si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.

ART. 34 - Abrogazione del Regolamento vigente

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n.65 del 24.10.1994 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.

Allegato A – Coefficienti di valutazione economica

[i]

Occupazioni permanenti

| Tipologia di occupazione | Coefficiente di valutazione economica |
|--|---------------------------------------|
| Pubblici esercizi | 1,2 |
| Esercizi commerciali in genere | 1 |
| Taxi | 0,5 |
| Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia | 0,8 |
| Spazi soprastanti e sottostanti il suolo | 0,7 |
| Distributori di carburante | 1,5 |
| Tipologie di occupazione non previste nella presente tabella | 1 |

Occupazioni temporanee

| Tipologia di occupazione | Coefficiente di valutazione economica |
|---|---------------------------------------|
| Pubblici esercizi | 0,81 |
| Mercato | 0,1 |
| Esercizi commerciali in genere | 0,81 |
| Mestieri girovaghi | 0,81 |
| Impalcature, ponteggi, cantieri e macchinari per l'attività edilizia, nonché occupazioni per lavori di manutenzione, riparazione, pulizia e dipintura | 0,81 |
| Spazi soprastanti e sottostanti il suolo | 0,49 |
| Lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico | 1,1 |
| Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,2 |
| Manifestazioni ed iniziative sportive e dello spettacolo | 0,2 |
| Stand, gazebo e occupazioni in genere a scopo promozionale | 1,63 |
| Tipologie di occupazione non previste nella presente tabella | 0,81 |

[i] = tabella così modificata con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/01/2005 e successivamente con deliberazione di G.C.n° 27 del 02/03/2005

Allegato B – Classificazione delle strade, piazze ed aree comunali

| Denominazione | Categoria |
|-------------------------|-----------|
| Via G. Bianchini | 1^ |
| Via Passo San Boldo | 1^ |
| Via D. Cesaro | 1^ |
| Via della Conciliazione | 1^ |
| Via V. Gagliardi | 1^ |
| Via Don G. Gallina | 1^ |
| Via Don A. Giacomello | 1^ |
| Via Giovanni XXIII° | 1^ |
| Via Italia '61 | 1^ |
| Via Martin Luther King | 1^ |
| Via G. Marconi | 1^ |
| Via G. Mazzini | 1^ |
| Piazza G. Matteotti | 1^ |
| Via Novembre '66 | 1^ |
| Via Ragazzi del '99 | 1^ |
| Piazza 4 Novembre | 1^ |
| Via San D. Savio | 1^ |
| Via Soloni Soccorso | 1^ |
| Via Don L. Sturzo | 1^ |
| Via 29 Aprile | 1^ |
| Via 23 Giugno | 1^ |
| Piazza della Vittoria | 1^ |
| Via Vittorio Veneto | 1^ |
| Via Calvisano | 1^ |
| Via G. Roncola | 1^ |
| Via A. Albanese | 1^ |
| Via Don A. Gianni | 1^ |
| Via Treviso | 1^ |
| Via A. Da Re | 1^ |
| Via E. Bergamo | 1^ |
| Piazzetta del Donatore | 1^ |

| Denominazione | Categoria |
|-----------------------|-----------|
| Via Argine San Marco | 2^ |
| Via L. Cadorna | 2^ |
| Via Cavour | 2^ |
| Via delle Industrie | 2^ |
| Via Kennedy | 2^ |
| Via Roma | 2^ |
| Vicolo della Speranza | 2^ |
| Via dell'Artigianato | 2^ |

| Denominazione | Categoria |
|--------------------------|-----------|
| Via dei Caduti | 3^ |
| Via delle Carbonere | 3^ |
| Via A. De Gasperi | 3^ |
| Via A. Diaz | 3^ |
| Via Duca d'Aosta | 3^ |
| Via P. Franzin | 3^ |
| Via della Favorita | 3^ |
| Via G. Garibaldi | 3^ |
| Via Gonfo | 3^ |
| Via Passo Lampol | 3^ |
| Via Madonna del Soccorso | 3^ |
| Via A.M. Taschin | 3^ |
| Via Tripoli | 3^ |
| Via D. Rossetto | 3^ |

Legenda categorie:

Centro = 1^ cat.

Zone limitrofe = 2^ cat.

Zone periferiche = 3^ cat.

APPENDICE NORMATIVA

(1) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 63. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. *I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
2. *Il regolamento è informato ai seguenti criteri:*
 - a) *previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;*
 - b) *classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;*
 - c) *indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;*
 - d) *indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;*
 - e) *previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;*
 - f) *previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:*
 - 1) *per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:*
 - 1.1) *fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;*
 - 1.2) *oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;*
 - 2) *per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;*
 - 3) *in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;*
 - 4) *gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;*
 - g) *applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
 - g-bis) *previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
3. *Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

(2) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo codice della strada.

Art. 20. Occupazione della sede stradale.

- 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.*
- 2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.*
- 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.*
- 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.*
- 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

- 1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.*
- 2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.*
- 3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.*
- 4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.*
- 5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la omnia dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.*
- 6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.*
- 7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.*
- 8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.*
- 9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.*
- 10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.*

11. *Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento.*
12. *La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

(3) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Articolo 87 - Soggetti passivi.

1. *Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:*
 - a) *le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;*
 - b) *gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*
 - c) *gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*
 - d) *le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.*
2. *Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.*
3. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.*
4. *L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.*
- 4-bis. *In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.*

(4) D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(5) L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11.

1. *In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.*
- 1-bis. *Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.*
2. *Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.*
3. *Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.*

4. *Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.*
5. *Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*

(6) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

(7) D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.

(8) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(9) L. 24 novembre 1981, n. 689.

Modifiche al sistema penale.

Capo I - Le sanzioni amministrative.

Sezione I - Principi generali.

Sezione II - Applicazione.